



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Segretario generale

Determinazione N. 2509 / 2025

Responsabile del procedimento: SALVIATO MARIA

Oggetto: APPROVAZIONE SPESA E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA METROPOLITANA PER EURO 11.773,88 IN ESITO A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI FAVOREVOLI ALL'ENTE - PERIODO 2024-2025

Il dirigente

Premesso:

- che l'art. 23, comma 1ter, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del DL. 24 giugno 2014 n. 90, ha così stabilito che la Città Metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015.
- che l'art. 1 della L. 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*" stabilisce:
 - al comma 16 che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 che lo statuto metropolitano contiene le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ("*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" – TUEL) nonché le norme di cui all'art. 4 della L. 5 giugno 2003, n. 131, "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

Visti:

- l'articolo 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- il combinato disposto tra l'art. 23 della L. n. 247/2012 e l'art. 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 - poi modificato con successivo decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16.06.2022 - e in particolare l'art. 13, comma a) che, individuando il ruolo e le funzioni dei dirigenti, indica che essi impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;

- lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 82 del 29.12.2023, con il quale è stato incaricato dirigente dell'Area Legale, l'avv. Katia Maretto;
- il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2025-2027), adottato con decreto del sindaco n. 5 del 31/01/2024, da ultimo aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 55 del 24.12.2024, e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in quanto, alla data odierna, è in corso di definizione il nuovo Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 9 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 portante: *“Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”* che disciplina specificatamente la materia;
- il regolamento dell’Avvocatura approvato con Decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 21.01.2020 e il previgente Regolamento dell’Avvocatura approvato con Delibera di Giunta n. 28 del 13.03.2015;

Verificato, per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:

- che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
- che il Dirigente dell’Area Legale - Avv. Katia Maretto, in quanto destinatario della liquidazione dei compensi oggetto del presente provvedimento, è tenuto a rispettare l’obbligo di astensione di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 e agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013, aggiornato dal DPR. 81/2023;
- che per tale ragione - limitatamente all’adozione del presente provvedimento - deve essere sostituito dal Segretario Generale come disposto dal Decreto del Sindaco n. 53 del 01/09/2022;
- che con atto n. 26 - provv.to n. 28 del 30/09/2021 è stata individuata la dott.ssa Salviato Maria – coordinatore amm.vo presso la Segreteria generale - quale responsabile del (presente) procedimento (rif. Mis Z20A del PIAO 2025-2027);
- che sussiste l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del Segretario generale firmatario, dott. Michele Fratino, e del RdP, dott.ssa Salviato Maria (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

Vista:

la tabella allegata sub “A”, recante l’individuazione dei compensi professionali, derivanti dai correlati provvedimenti giurisdizionali favorevoli, nei termini previsti dalla legge n. 90/2014 e dai Regolamenti dell’avvocatura sopracitati, somme che sono state accertate a bilancio ed introitate dall’Ente, e verificato:

- 1 che le vertenze in tabella sono state direttamente patrociniate dall’Avvocatura interna, come risulta dal conferimento dello specifico mandato alle liti da parte del legale rappresentante dell’Ente, dai rispettivi fascicoli di causa, dai relativi verbali d’udienza e dal provvedimento giurisdizionale conclusivo, determinante una pronuncia favorevole all’Ente sulle questioni processuali e di merito che lascia sostanzialmente intatto il provvedimento impugnato e/o rigettano sostanzialmente la domanda giudiziale di controparte, con esclusione delle ipotesi di perenzione, rinuncia, abbandono o, comunque, per inattività di controparte senza formale attività defensionale dell’Avvocatura medesima;
- 2 che sono stati individuati gli avvocati assegnatari della vertenza che concorrono al riparto dei relativi incentivi e che sono stati rispettati i criteri di assegnazione di cui all’art. 10 dei Regolamenti citati, il tutto con singoli atti organizzativi del dirigente, predisposti per ogni singola controversia e depositati agli atti dell’ufficio, atti che sono comunque richiamati nella tabella sub “A”;
- 3 che, con riferimento ai procedimenti di cui alla sopracitata tabella, il dirigente dell’avvocatura ha attestato in calce alla stessa che non si è verificata alcuna delle ipotesi di decurtazione di cui all’art. 11, comma 4, lettere a), b), c) e d) dei Regolamenti dell’avvocatura citati;
- 4 che le vertenze di cui al presente provvedimento non riguardano gli eredi dell’avv. Giuseppe Roberto Chiaia, deceduto il 11.03.2024, in quanto successive al suo decesso, e nelle quali pertanto lo stesso non era presente nel mandato ad litem conferito dal Sindaco;
- 5 che una annotazione a parte si deve fare per la vertenza CMV/3V SIGMA – mandato ad litem del 03.11.2020 – in quanto anche in questa, se pur precedente al decesso dell’avv. Chiaia, lo stesso non risulta in mandato avanti al Consiglio di Stato in quanto all’epoca non era ancora abilitato avanti il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
- 6 che, per gli onorari che si vanno a liquidare per l’anno 2024, l’importo sino ad oggi corrisposto, compreso l’importo che viene impegnato con il presente provvedimento, non è superiore al trattamento economico complessivo dell’avvocato dirigente e che quindi viene rispettato il limite soggettivo di cui all’art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014;
- 7 che lo stesso è stato verificato anche per gli onorari relativi all’anno 2025, che si vanno a liquidare con il presente provvedimento;
- 8 che trattandosi di compensi professionali derivanti dai correlati provvedimenti giurisdizionali favorevoli, non opera invece il limite oggettivo di cui all’art. 9, comma 6 del D.L. n. 90/2014 riferito all’esercizio 2013 ai soli compensi derivanti da spese legali compensate tra le parti;
- 9 che, relativamente ai procedimenti in tabella sub “A”, relativi appunto a vertenze degli anni 2024 e 2025, la somma da impegnarsi a favore dell’avvocato dirigente, in applicazione dell’art. 11 dei Regolamenti dell’Avvocatura richiamati, è di € 11.773,88, come da prospetto dimostrativo di cui alla ulteriore tabella allegata sub “B”.

Atteso infine:

- i il pagamento dell’imposta IRAP, nell’ambito dei compensi professionali che le pubbliche amministrazioni erogano ai professionisti, avvocati e progettisti, deve rimanere a carico dell’Ente datore di lavoro, e ciò in ossequio all’indirizzo giurisprudenziale consolidato, tra cui si richiama, tra le più recenti, l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4681/2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5817/2024, che hanno statuito che il compenso professionale erogato agli avvocati interni dipendenti di enti pubblici debba essere liquidato

- al netto dell'IRAP, in quanto tale imposta grava esclusivamente a carico del bilancio dell'ente, come peraltro avviene per tutte le altre componenti retributive riconosciute a tutti i dipendenti pubblici;
- ii in ossequio al richiamato indirizzo, la copertura finanziaria delle somme dovute a titolo di IRAP previste dal presente provvedimento, unitamente a quella dei correlati compensi, è assicurata, per i compensi, alla voce di bilancio 1011103107784406 denominata "patrocinio legale interno" iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario U.1.03.02.11, mentre per gli oneri fiscali relativi all'Irap, alla voce di bilancio 1011102107844373 denominato "Avvocatura - IRAP" iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 02, conto finanziario U.1.02.01.01, impegno di spesa n. 486/2025 assunto in automatico con l'approvazione del bilancio in quanto spesa obbligatoria per legge;

Visti infine:

- gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regolano il procedimento di spesa;
- il decreto legislativo 118/2001 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009*" che introduce, tra gli altri, il nuovo principio contabile n. 16, portante la c.d. "competenza finanziaria potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, in particolare l'art. 20 sulle modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

- 1 di individuare la misura dei compensi spettanti all'avvocato dirigente avv. Katia Maretto, a fronte della conclusione dei n. 17 procedimenti giudiziari favorevoli all'Ente indicati nella tabella sub "A" come da, parimenti allegata, tabella sub "B", per complessivi euro 11.773,88, cui deve aggiungersi la somma che grava sull'Ente a titolo di IRAP - pari ad euro 808,38;
- 2 di imputare il pagamento dei compensi professionali, di cui al precedente punto, ovvero per euro 11.773,88, alla voce di bilancio 1011103107784406 denominato "patrocinio legale interno", iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario U.1.03.02.11, che presenta la necessaria disponibilità;
- 3 di imputare gli oneri fiscali connessi all'IRAP, di cui al precedente punto per euro 808,38, alla voce di bilancio 1011102107844373 denominato "Avvocatura - IRAP", iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 02, conto finanziario U.1.02.01.01, impegno di spesa n. 486/2025 assunto in automatico con l'approvazione del bilancio in quanto spesa obbligatoria per legge;
- 4 che la liquidazione degli importi di cui ai precedenti punti a cura del Servizio Risorse Umane, subordinatamente alla verifica del non superamento, sommate le somme

eventualmente già liquidate nell'anno 2024 e 2025, del limite dato dal trattamento economico complessivo dell'avvocato beneficiario, maturato presso l'ente di appartenenza nell'esercizio 2024 e 2025, come stabilito dal comma 6, art. 9, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014;

- 5 di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Città metropolitana, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- 6 di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line dell'ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 ss.mm.ii in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
FRATINO MICHELE

atto firmato digitalmente